

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 194/A

Il Presidente Federale

- tenuto conto che, a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19, sin dallo scorso 10 marzo sono state sospese tutte le attività e competizioni sportive calcistiche organizzate sotto l'egida della FIGC, ivi comprese quelle riguardanti le società di Serie A;
- considerato che la situazione sopra ricordata ha inciso e continua ad incidere negativamente sulle società di Serie A, anche sotto il profilo economico-finanziario;
- tenuto conto delle ulteriori disposizioni emanate con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 in materia di *sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali*;
- considerato che, in virtù delle citate disposizioni governative e per il periodo in esse definito, il pagamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali da parte delle Federazioni sportive e delle società affiliate è stato differito al 30 giugno 2020, con possibilità di versamento in 5 rate mensili decorrenti dal medesimo mese;
- atteso che, con riferimento alle società di Serie A, i paragrafi VI e VII dell'art. 85, lett. A) delle N.O.I.F. fissano al 30 maggio 2020 il termine per il pagamento degli emolumenti netti, relativi al trimestre gennaio-marzo 2020, dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché il termine per il versamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Carriera, riguardanti il medesimo trimestre;
- ritenuto necessario ed urgente statuire, per le società di Serie A, sui pagamenti che dovranno essere effettuati entro il 30 maggio 2020 e sui versamenti di ritenute e contributi strettamente correlati alle misure agevolative emanate con i Decreti Legge sopra richiamati, riservando al Consiglio Federale, che si terrà entro la suddetta scadenza, ogni ulteriore provvedimento sulla mensilità di marzo 2020 incisa dalla sospensione del Campionato;
- ritenuto, infine, opportuno differire per tutte le società dei campionati professionistici dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020, il termine riguardante il deposito della Situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020;
- visti l'art. 85 delle NOIF e l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

- a) il termine del 30 maggio 2020 di cui all'art. 85, lett. A), par. VI delle NOIF, concernente il pagamento degli emolumenti netti, per il trimestre gennaio-marzo 2020, dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati resta confermato per le mensilità di gennaio e febbraio 2020. Si riserva ogni ulteriore provvedimento in merito alla mensilità di marzo 2020, da adottarsi prima della scadenza del 30 maggio 2020;
- b) il termine del 30 maggio 2020, fissato per le società di Serie A, ai fini del pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e Fondo Fine Carriera dovuti ex art. 85, lett. A), par. VII delle NOIF, in relazione agli emolumenti del trimestre gennaio-marzo 2020 è posposto al 30 giugno 2020 per le mensilità di gennaio e febbraio 2020, con possibilità di rateizzazione in 5 pagamenti mensili di eguale importo decorrenti dal mese di giugno 2020. Si riserva ogni ulteriore provvedimento in merito alle ritenute IRPEF, ai contributi INPS e Fondo Fine Carriera riguardanti la mensilità di marzo 2020, da adottarsi in concomitanza con la decisione su detta mensilità;
- c) in deroga all'art. 85, lett. A), par. III; lett. B), par. III) e lett. C), par. III) il termine del 31 maggio 2020 per il deposito della Situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2020 è differito al 30 giugno 2020.

In deroga all'art. 33, comma 1, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, il mancato adempimento di cui alla precedente lett. a), comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021.

In deroga all'art. 33, comma 2, lett. e) del Codice di Giustizia Sportiva, il mancato adempimento di cui alla precedente lett. b), anche con riferimento alle singole rate, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021.

Il mancato adempimento di cui alla precedente lett. c), comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F..

E' comunque fatta salva ogni ulteriore determinazione, qualora intervenissero provvedimenti dell'autorità governativa che incidessero sulla materia regolata dalla presente delibera.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 MAGGIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina